

# COPIA

Delibera N. 13

## COMUNE DI BRIGA NOVARESE Provincia di Novara

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA PRESENZA DI CANI IN AREE PUBBLICHE.**

L'anno duemilaundici addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità di legge vennero convocati a seduta per oggi i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BELLOSTA ROSANNA ERSILIA	SINDACO	X	
ALLEGRA CLAUDIO	CONSIGLIERE ANZIANO	X	
VERGANI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
CAVALLARO SERGIO	CONSIGLIERE	X	
CAVIGIOLI GUIDO	CONSIGLIERE	X	
POLETTI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
POLETTI REMO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
URANI PAOLA	CONSIGLIERE	X	
LA PORTA TERESA	CONSIGLIERE	X	
FRANCHINI ISACCO	CONSIGLIERE	X	
ERBETTA RICCARDO	CONSIGLIERE	X	
QUIRICO LUCIANO	CONSIGLIERE	X	
COSTAGLIOLA LIVIO	CONSIGLIERE	X	

TOTALE 

13	
----	--

Assiste il Segretario Comunale DR. ALBERTO FORNARA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig. BELLOSTA ROSANNA ERSILIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la preliminare illustrazione del Sindaco circa la necessità di dotarsi di un Regolamento comunale specifico che disciplini la presenza di cani su aree pubbliche e fissi le sanzioni in caso di violazioni di norme regolamentari;

Illustrati ampiamente i contenuti ei 9 articoli di cui si compone il Regolamento;

Forniti i necessari chiarimenti alle osservazioni ed alle domande dei Consiglieri che intervengono sull'argomento;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Sentito il preventivo parere interno favorevole espresso dal Segretario/Direttore Dr. Alberto Fornara in ordine alla conformità del presente atto espresso a seguito di apposito provvedimento del Sindaco prot. n. 4581 in data 25.08.2009;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge dai n. 13 componenti del Consiglio Comunale

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare l'allegato Regolamento disciplinante la presenza di cani in aree pubbliche composto da nove articoli (Allegato A).
2. Di demandare all'Ufficio di Polizia Comunale l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 con riferimento all'art. 16 della Legge n. 289/81.

**Allegato A)**



**COMUNE DI BRIGA NOVARESE**

**Provincia di Novara**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA  
PRESENZA DI CANI IN AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.06.2011

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

## **ART. 2 - PRINCIPI GENERALI**

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o sfuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

## **ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico, e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e o d'uso pubblico: le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardini e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

## **ART. 4 - RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE**

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a) Alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani;
  - b) A fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori, (che devono avere immediatamente disponibili al seguito) possibilmente di materiale plastico impermeabile - biodegradabile;
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00 oltre alla asportazione degli escrementi; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad un sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

## **ART. 5 - MUSERUOLE E GUINZAGLI**

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a) Ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio, portando con sé idonea museruola;
  - b) Ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici

2. Il guinzaglio non può avere lunghezza superiore a metri 1,5 durante la conduzione in aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani eventualmente individuate dal Comune.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi o mandrie.
4. I cani, anche se muniti di museruola o guinzaglio, devono essere sempre accompagnati, sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, da una persona che deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a euro 200,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a euro 100,00.
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.
9. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

#### **ART. 6 - TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO**

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

#### **ART. 7 - DETENZIONE DI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI.**

1. E' fatto divieto detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. Chiunque violi le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

#### **ART. 8 - SANZIONI.**

Coloro che possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnano cani sul territorio comunale in violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento e all'Ordinanza del Ministero della Salute 03.03.2009, non diversamente sanzionati, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 25,00 ad € 500,00.

#### **ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE.**

Il presente regolamento entra in vigore a deliberazione di approvazione del Regolamento esecutiva.

C.C. n. 13 del 27.06.2011

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA PRESENZA  
DI CANI IN AREE PUBBLICHE.

## **PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267**

---

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

Visto con parere favorevole.

li 22.06.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Dr. Alberto Fornara

---

---

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to BELLOSTA ROSANNA ERSILIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. ALBERTO FORNARA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal **11/07/2011** per 15 giorni consecutivi e successivi, fino al **26/07/2011**.

Lì 11/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. ALBERTO FORNARA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì 11/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000) e con la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

---